



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Assunta con i poteri del Consiglio comunale)

Numero 8 del 18-12-2023

Oggetto:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS.MM.II. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA VALORIZZARE	EX ART. 20 DEL RICOGNIZIONE 31.12.2022 - ALIENARE O
-----------------	--	--

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre alle ore 12:56, il Commissario Straordinario del Comune di Villanova Monteleone, Dott. Giovanni Fadda, presso la sede dell'ente, tratta i punti posti all'ordine del giorno, con l'assistenza del Segretario comunale, Monica Zanda, ai sensi e per gli effetti dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 52 del 10/10/2023 relativo alla nomina del Commissario Straordinario Dott. Giovanni Fadda, per la provvisoria amministrazione del Comune di Villanova Monteleone, fino al rinnovo degli organi ordinari;

Assunti i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato dalla Legge 119/2019;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 43. del 16.09.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017 con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, dalla quale si rileva che le partecipazioni societarie detenute da questo ente, aggiornate al 2022, sono:

Società Partecipata	Tipo di partecipazione	Quota Posseduta	Attività svolta
Abbanoa S.p.A.	Diretta	0,0543930	Gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Diretta	0,0034833	Svolge le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo

Preso atto che con la medesima deliberazione 36/2017 si è stabilito di non prevedere alcuna razionalizzazione delle partecipazioni e quindi né interventi di contenimento, né cessioni, né alienazioni;

Rilevato, pertanto, che le suddette Società/Ente svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4 del D.lgs 175/2016;

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie e che non necessita alcun piano di razionalizzazione;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di riconfermare, con riferimento alla data del 31.12.2022, che le partecipazioni detenute da questo comune sono quelle specificate in premessa, così come già risultante dalla revisione straordinaria approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017.

Di riconfermare la non necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione, né di alienazione per le suddette partecipazioni.

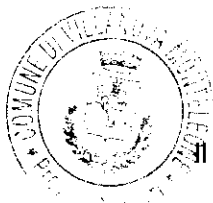
Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, attraverso l'apposito applicativo.

Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera d-bis dell'art. 22 del D.lgs 33/2013.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Padda



Il Segretario Comunale
Monica Zanda

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
SECHI LEONARDA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Villanova Monteleone, Li **22 DIC. 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Zanda Monica



Delibera del Commissario Straordinario n.8 del 18-12-2023 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE